

Punti essenziali riforma delle Autorità di protezione in consultazione

1. Contesto

- *normativo*: il diritto federale entrato in vigore il 1° gennaio 2013 sancisce, mediante il Codice civile, l'istituzione di un'Autorità di protezione *specializzata* (cfr. art. 440 cpv. 1 CC), suscettibile di rispondere in maniera completa e adeguata ai bisogni dei minori e degli adulti in difficoltà. Essa è composta da un collegio decisionale di un minimo di tre membri, la cui organizzazione compete ai Cantoni.
→ In particolare, il vincolo di specializzazione prevede la presenza all'interno del collegio giudicante dell'Autorità di protezione, oltre alle competenze in materia di diritto, di competenze in altri campi (in particolare lavoro sociale, psicologia o pedagogia e medico).
- *organizzativo*: nel nostro Cantone, l'Autorità di protezione è oggi assunta dalle sedici Autorità regionali di protezione di natura amministrativa con un'organizzazione di tipo comunale-intercomunale.
→ L'organizzazione attuale denota delle criticità a diversi livelli: qualitativo (vincolo di specializzazione federale non uniforme, autorevolezza limitata dalla natura amministrativa con conseguente mancanza di riconoscimento nelle vertenze internazionali), quantitativo (risorse a disposizione generalmente insufficienti) e procedurale (sovrapposizione delle competenze nel diritto di famiglia con le Preture).
- *istituzionale*: è pendente presso il Gran Consiglio il Messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014 che postula l'accorpamento delle Autorità regionali di protezione presso le Preture, conseguente alle modifiche a livello normativo introdotte dal Legislatore federale nel 2013.
→ La trattazione del Messaggio ha fatto emergere delle criticità circa il modello proposto, legate in particolare all'impatto di tale accorpamento sulle Preture, che hanno richiesto ulteriori approfondimenti.

2. Assi principali della riforma

- *Cantonalizzazione* delle Autorità di protezione mediante il *passaggio della competenza* sul funzionamento delle Autorità dai Comuni al Cantone, con l'obiettivo di migliorare e uniformare l'organizzazione tramite l'adeguata ed equivalente dotazione di risorse (umane, finanziarie, logistiche e informatiche) nell'ottica di poter disporre di Autorità efficienti, efficaci e moderne.
- *Giudiziarizzazione* del sistema con l'*istituzione* di una nuova Autorità giudiziaria specializzata nel diritto di protezione, le Preture di protezione, disgiunta dalle Preture rispetto alla proposta originaria, con l'obiettivo di connotare l'autorità sancita dal Codice civile della corretta natura giudiziaria, accrescendone in particolare l'autorevolezza, l'indipendenza e il riconoscimento delle decisioni rese nell'ambito delle vertenze di natura internazionale.
- *Specializzazione* delle Preture di protezione con l'obiettivo di adempiere pienamente il vincolo sancito dal diritto federale, segnatamente con la presenza all'interno del collegio giudicante, accanto al Pretore di protezione o al Pretore di protezione aggiunto, di Membri specialisti con formazione in psicologia, pedagogia, nel campo medico e in lavoro sociale.
- *Creazione* del "sistema Preture di famiglia", un sistema astratto che include le Preture e le nuove Preture di protezione le quali giudicano i casi nel settore del diritto famiglia con l'obiettivo di accresciute sinergie tra le due Autorità giudiziarie.

3. Implicazioni principali

- *Giuridiche*: l'istituzione delle Preture di protezione è sancita segnatamente nella Costituzione cantonale e nella Legge sull'organizzazione giudiziaria. Le modifiche costituzionali devono essere avallate tramite votazione popolare.
- *Risorse umane*: le Preture di protezione saranno composte da circa 90 unità di lavoro a tempo pieno, membri e funzionari compresi. I membri saranno eletti dal Gran Consiglio mentre per il personale amministrativo sono previsti dei principi relativi al passaggio dai Comuni al Cantone.
- *Finanziarie*: l'onere netto supplementare a carico del Cantone è stimato in 13.4 milioni di franchi, importo contemplato nella riforma "Ticino2020" nell'ottica della neutralizzazione del medesimo nel computo globale dell'onere finanziario tra i due livelli istituzionali.